

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua

del 24 giugno 2020 (Stato 23 ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a.² *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

RU 2020 2563

¹ RS 946.231

² Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607).

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure
- e. tutelare interessi svizzeri.

⁴ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per fornire aiuto umanitario, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Nicaragua.

⁵ La SECO rilascia le autorizzazioni di cui ai capoversi 3 e 4 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti il Nicaragua; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un'attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali**Art. 5** Controllo ed esecuzione

- ¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4.
- ² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.
- ³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.
- ⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

- ¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
- ² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

- ¹ Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.
- ² Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.
- ³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Pubblicazione ed entrata in vigore**Art. 8** Pubblicazione

La pubblicazione delle voci di cui all'allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 24 giugno 2020 alle ore 18.00.

*Allegato*³
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 4 lett. a e 8)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e
al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni
soggette alle sanzioni finanziarie**⁴

³ Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 12 ago. 2021 (RU **2021** 486), del 20 gen. 2022 (RU **2022** 27), del 23 gen. 2023 (RU **2023** 25), del 23 ott. 2023 (RU **2023** 601) e del 22 ott. 2024, in vigore dal 23 ott. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 589).

⁴ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/589> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazioni di una parte di testo mediante rimando.

